

STATUTO DEL CIRCOLO NAUTICO DEL SAVIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art.1 – Denominazione

L'associazione riconosciuta denominata "CIRCOLO NAUTICO DEL SAVIO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", costituitasi il 13 Maggio 1967 ed affiliata alla Federazione Italiana Vela dal 1969.

L'emblema è una bandiera triangolare (guidone) a fondo bianco con bordi verdi, una croce al centro di colore rosso ed una "S" in basso di colore nero.

L'associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede nel comune di FORLÌ.

L'organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune.

In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art.3 – Corrispondenza

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'indicazione "Associazione Sportiva Dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD.

Art. 4 - Oggetto

L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Lo scopo dell'Associazione è di favorire la navigazione a vela ed a motore e gli sport acquatici in genere, promuovere in campo dilettantistico lo sport della vela, anche attraverso "SCUOLE DI VELA" appositamente create per l'istruzione dei giovani, prestare ogni forma di assistenza nautica a soci e a terzi purché direttamente connessa al raggiungimento degli scopi del Circolo, alla diffusione della cultura nautica e marinaresca, o al raggiungimento degli scopi delle FSN, DSA, EPS a cui l'associazione sia affiliata.

Il Circolo è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico e apolitico, a carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di lucro e si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili, attrezzature e beni strumentali, assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

Potrà altresì allestire attracchi e ricoveri per imbarcazioni da diporto, fornendoli di tutte le attrezzature necessarie; acquistare, costruire o prendere in affitto stabilimenti, officine ed attrezzature; gestire un circolo di ritrovo, nonché svolgere qualsiasi attività sportiva, culturale e sociale comunque connessa od affine per il raggiungimento dello scopo dell'associazione; svolgere attività di noleggio di natanti, imbarcazioni ed attrezzature nautiche in genere; concedere in uso spazi ed attrezzature ad altri enti ed Associazioni;

organizzare convegni che abbiano finalità in linea con lo spirito dell'Associazione o di altre FSN, DSA, EPS a cui l'associazione aderisce.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

Costituiscono tali attività a solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;

L'associazione potrà svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali a quelle caratterizzanti le organizzazioni sportive. Le attività diverse vengono deliberate dal Consiglio Direttivo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all'assemblea degli associati

Art.5 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

5.1 – Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affiliati.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21

5.2 – Certificazione

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Art. 6 – Durata

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.7 – Soci

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta, adottando l'apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.

Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a Socio dovrà contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare le norme del presente Statuto e dovrà essere firmata da due Soci proponenti.

Il Consiglio Direttivo deve disporre l'affissione della domanda nei locali della sede marina del Circolo durante il periodo di apertura per un tempo non inferiore ai quindici giorni ovvero darne comunicazione ai singoli Soci anche mediante l'utilizzo del proprio sito web. Durante il tempo in cui la domanda rimane esposta o nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il Socio che intenda opporsi alla accettazione, deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, terminato il periodo di

esposizione, qualora non vi siano state opposizioni con ragioni riconosciute valide e sufficienti, comunica al nuovo Socio l'accettazione della sua domanda. Nel caso invece non accetti la domanda, il Consiglio Direttivo stesso ne dà motivata comunicazione all'interessato ed ai Soci proponenti.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui o colei che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la podestà genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

Art. 8 – Quote Associative

L'assemblea dei soci può deliberare una quota ingresso che il socio dovrà versare al momento dell'ammissione.

L'assemblea, inoltre delibera, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, l'entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

Art. 9 – Diritti dei soci

L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, vengono istituite le seguenti categorie diverse per attribuire qualifiche particolari:

- socio ordinario
- socio sportivo
- socio onorario

I soci hanno diritto a:

1. Partecipare alla vita associativa;
2. Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale.
3. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
4. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione;

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

Art. 10 – Doveri dei soci

I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

Ogni Socio risponde personalmente degli eventuali danni procurati ai beni dell'Associazione, compresi attrezzature e beni strumentali.

Art. 11 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione in caso di decesso, recesso o di esclusione.

La perdita della qualifica di Socio, comunque determinatasi, non dà diritto al Socio né agli aventi causa, al rimborso della quota associativa, della tassa di ammissione, dei contributi e della quota parte dei fondi sociali.

11.1 - Recesso

Il socio è libero di recedere dall'associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.

Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

11.2 – Esclusione

L'esclusione avviene quanto il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art.12 – Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente dell'associazione,
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico, qualora l'Assemblea ne deliberi la costituzione o debba essere costituito ex lege.

Art.13 – Assemblea dei soci: Convocazione e funzionamento

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

All'assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi degli art. 9 e 10 del presente statuto.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

L'assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal vice-presidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:

- a) venga inoltrata formale richiesta al Consiglio Direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto ai sensi degli art. 9 e 10 del presente statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio Direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo

In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.

L'assemblea deve essere convocata nel comune della sede legale o nel comune della sede periferica dell'associazione.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno 24 ore dalla prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata e pubblicato sul sito web dell'associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta:

- a) nell'Assemblea Ordinaria ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.
- b) nell'Assemblea Straordinaria ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.

Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

L'assemblea nomina un segretario e, in caso di assemblea elettiva, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il verbale dell'assemblea dovrà essere trasmesso ai soci mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro soci, al fine di garantire la massima diffusione.

Art.14 – Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.

L'assemblea ordinaria:

- Elegge a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo;
- Elegge a scrutinio segreto i membri del Collegio dei Probiviri;
- Delibera sulla costituzione del Collegio dei Revisori e/o il Revisore Unico, e ne elegge a scrutinio segreto i membri o Revisore Unico;
- Approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
- Delibera i regolamenti di funzionamento dell'associazione;
- Delibera gli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- Delibera su ogni altro argomento attinente alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientri nella competenza dell'assemblea straordinaria e che sia legittimamente sottoposto al suo esame.

Art.15 – Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un terzo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Art.16 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri ed il suo mandato ha durata pari a quello dello stesso Consiglio Direttivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione.

Art.17 – Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri ed il suo mandato ha durata pari a quello dello stesso Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vice-Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – del Consiglio Direttivo per la nomina delle cariche previste dall'Art. 18.

Art.18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, tra i quali il Presidente e il Vice Presidente.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio Direttivo ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione degli associati che ne facciano richiesta.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo non accetti il mandato o risulti decaduto al suo posto subentra il Socio, che nelle votazioni seguiva per numero di voti l'ultimo membro eletto.

Art.19 – Collegio dei Proviriviri

Il Collegio dei Proviriviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto. Risulterà Presidente il membro con più voti.

Il Collegio dei Proviriviri dura in carica quattro anni, salvo scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Durante tale periodo i Proviriviri eletti non possono ricoprire altre cariche sociali.

Al Collegio dei Proviriviri spetta il compito di dirimere le controversie sorte fra i Soci o fra essi ed il Consiglio Direttivo, o relative all'interpretazione delle disposizioni del presente Statuto e deliberare sulle esclusioni.

Le decisioni del Collegio dei Proviriviri sono definitive, fatta salva la possibilità di far valere i propri diritti nelle sedi opportune.

Art.20 – Collegio dei Revisori dei conti o Revisore Unico

L'Assemblea delibera se costituire un Collegio dei Revisori o un Revisore Unico, salvo non ne sia prevista la costituzione ex lege.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico dura in carica quattro anni, salvo scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto, il Collegio proprio interno nomina il Presidente.

Essi hanno il compito di controllare la contabilità e di riferire in merito all'Assemblea, fatto salvo diversi specifici compiti, requisiti e competenze previsti dalla legge.

Qualora la costituzione del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico sia obbligatoria per legge questi dovranno essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali dei Conti.

Art.21 – Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
- La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito l'interessato per la quale è proposta.

Nel caso che un membro del Consiglio Direttivo sia dimissionario o perda la qualifica di Socio, gli subentrerà il primo dei non eletti, fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, purché lo stesso abbia riportato almeno il 50% dei voti conseguiti dall'ultimo eletto dalla votazione. Verificandosi la non accettazione o le dimissioni o la perdita della qualifica di Socio per più di due Consiglieri nel corso del medesimo mandato, dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci - entro un mese - per procedere a nuove elezioni di tutti gli organi sociali. Il Consigliere che ripetutamente, senza giustificazioni, manchi alle sedute del Consiglio Direttivo e dia prove di grave assenteismo può essere dichiarato decaduto all'unanimità, da tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Art.22 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell'Associazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art.23 – Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° NOVEMBRE e terminano il 31 OTTOBRE di ciascun anno.

Art. 24 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo; dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti; dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti; dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale; dalle sponsorizzazioni; dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle FSN, DSA, EPS o di altri enti; da contributi dello Stato, della Regione, dell'Unione Europea, di altri enti ed istituzioni pubbliche o di organismi internazionali; dai premi e dai trofei vinti.

I beni mobili ed immobili del Circolo non possono essere ceduti in prestito o in uso senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art.25 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerentemente con le norme federali delle FSN, DSA, EPS a cui l'associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art.26 – Prestazioni di Lavoro e Volontari

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Art.28 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri come da Art. 19, fatte salva le possibilità di far valere i propri dritti nelle opportune sedi.

Art.29 – Norma di comportamento

I Soci ed i loro familiari durante la loro frequenza nei locali del Circolo sono tenuti ad un contegno corretto, uniformandosi ai principi della educazione, del rispetto e della tolleranza reciproca, nonché alla piena osservanza del Regolamento interno che verrà compilato a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Art.30 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 2 dicembre 2023.